



**Banca Popolare di Sondrio**  
Gruppo BPER Banca

Foglio Informativo  
**Finanziamenti a Medio/Lungo Termine  
destinati alle Imprese Agricole  
assistiti dalla Garanzia Diretta ISMEA (Istituto di Servizi per il  
Mercato Agricolo Alimentare)**

**Aiuti Crisi Ucraina. Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure a sostegno della  
liquidità delle imprese" Art. 20.**  
**Finanziamento fino al 100% del totale dei costi complessivi per energia,  
carburanti e materie prime sostenuti nel 2021, e comunque non superiore a euro  
62.000, con garanzia al 100% di ISMEA.**

Pagina 1 di 6

**Edizione 28/10/2024 R4**

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA: 01086930144  
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)  
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: [info@popso.it](mailto:info@popso.it)  
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842  
Società appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

**ATTENZIONE**  
**Questo prodotto**  
**non è più disponibile per la vendita.**

#### OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

**FINANZIAMENTO GARANTITO DALL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) - Aiuti Crisi Ucraina. Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure a sostegno della liquidità delle imprese" Art. 20. Finanziamento fino al 100% del totale dei costi complessivi sostenuti nel 2021 per energia, carburanti e materie prime. e comunque non superiore a euro 62.000, con garanzia al 100% di ISMEA.**

#### CARATTERISTICHE E RISCHI

Il finanziamento garantito al 100% dalla garanzia diretta ISMEA è un'operazione con cui un'impresa agricola (PMI, persona fisica esercente attività agricola), la cui attività d'impresa ha subito nel 2022 un incremento dei costi complessivi per energia, carburanti e materie prime, rispetto al 2021, ottiene un prestito dalla banca da rimborsare mediante il pagamento periodico di rate (semestrali), comprensive di una quota a rimborso del capitale e una quota a rimborso degli interessi, in base a quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure a sostegno della liquidità delle imprese" Art. 20.

L'intervento in parola può essere destinato a finanziare anche le spese legate a investimenti mirati alla riduzione dell'impatto ambientale della controparte o per scopi con ricadute positive in ambito sociale. Per queste casistiche la Banca potrebbe richiedere alla controparte informazioni tecniche relative all'investimento oggetto del finanziamento.

Può essere concesso: nella forma di mutuo chirografario, stipulato sotto forma di scrittura privata. La sua durata massima è di 10 anni.

È un finanziamento destinato all'erogazione di nuova liquidità con esclusione del consolidamento di debiti a breve termine e/o della rinegoziazione di finanziamenti di medio termine.

È riservato alle Micro, Piccole e Medie imprese (da intendersi e verificare in ottica di "Gruppo" e non per singola impresa), appartenenti ai settori economici "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA", ubicate sul territorio italiano), alle Persone Fisiche esercenti attività di impresa agricola e coltivatori diretti.

La garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge 30-12-2004 n. 311 e successive disposizioni modificative e integrative, si configura come un intervento pubblico mediante la concessione di garanzia diretta sul credito, disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari - reperibili sul sito [www.ismea.it](http://www.ismea.it); nessun costo è dovuto per il rilascio della garanzia di ISMEA.

La concessione della garanzia da parte di ISMEA è subordinata all'istruttoria delle richieste di ammissione con verifica:

- che le imprese rientrino nei parametri dimensionali sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea;
- che le imprese siano economicamente e finanziariamente sane, intendendo tali quelle valutate sulla base dei criteri contenuti nelle istruzioni applicative garanzia diretta ISMEA;
- che le imprese rientrino nei parametri previsti dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure a sostegno della liquidità delle imprese" Art. 20.

La concessione da parte della Banca di finanziamento è obbligatoriamente subordinata all'acquisizione della garanzia diretta rilasciata dal ISMEA.

Il Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure a sostegno della liquidità delle imprese" Art. 20, ha previsto una serie di interventi, di lungo respiro, da riservare alle imprese colpite dalle conseguenze della cosiddetta "Crisi Ucraina".

#### Tipologie di Finanziamento:

##### Mutui a tasso variabile

Nel mutuo a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione/indici di riferimento fissati nel contratto.

Comporta il grande rischio di essere soggetto a un eventuale aumento insostenibile dell'importo delle rate.

A parità di durata, i mutui a tassi variabili, sono solitamente più convenienti all'inizio, ma le rate possono crescere nel tempo, anche in misura consistente.

Il mutuo a tasso variabile è ideale per chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato, o in ogni caso potrà sostenere eventuali rincari dell'importo delle rate.

##### Modalità di erogazione:

Il finanziamento è erogato in una unica tranche

##### Garanzie:

La garanzia diretta ISMEA è concessa nella misura del 100% dell'ammontare dell'operazione garantita. L'importo massimo concedibile su detta linea è di 62.000 euro per impresa anche qualora l'importo venga frazionato su più banche.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia diretta ISMEA non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Si evidenzia che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte della banca della garanzia rilasciata da ISMEA la stessa si surroga in tutti i diritti spettanti alla banca.

Per l'erogazione del mutuo non è necessaria l'apertura del conto corrente presso la Banca erogante.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

##### Esempio di finanziamento chirografario a tasso variabile

##### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG 3,23%)

|                                   |                |                                |            |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| Capitale                          | 35.000,00 euro | Tasso annuo nominale (T.A.N.)  | 3,16%      |
| Data inizio piano di ammortamento | 02/10/2026     | Spese di istruttoria           | 0,00 euro  |
| Durata                            | 114 mesi       | Spese incasso rata             | 0,00 euro  |
| Durata preammortamento            | 24 mesi        | Imposta sostitutiva            | 87,50 euro |
| Rimborso                          | semestrale     | Invio comunicazioni periodiche | 1,15 euro  |

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione/indice di riferimento.

#### VOCI

#### COSTI

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo massimo finanziabile | L'importo del finanziamento non deve comunque essere superiore al 100% del totale dei costi complessivi per energia, carburanti e materie prime sostenuti nel 2021, e comunque non superiore a euro 62.000,00, risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta garanzia diretta ISMEA ovvero da altra idonea documentazione (autocertificazione ex art. 4 DPR n. 445/2000). Per i richiedenti il finanziamento con attività costituita dopo il 1° gennaio 2021 i costi dovranno risultare da idonea documentazione anche mediante autocertificazione. |
| Durata                       | Minimo 5 anni e massimo 10 anni compreso il periodo di preammortamento obbligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durata preammortamento       | 24 mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | <b>Tasso variabile – spread 2,50%</b><br><br>Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 360.<br><br>Il tasso di interesse nominale annuo, indicizzato all'Euribor, è composto da: Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi, rilevato a cura del Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito LSEG (London Stock Exchange Group)) il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza di ogni rata, più spread. |
|       | Parametri/Indici di riferimento   | Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi, rilevato a cura del Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito LSEG (London Stock Exchange Group)) il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza di ogni rata.                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|       |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                    | <p>Qualora l'indice di riferimento, convenuto per il calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, la Banca individuerà un indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o dagli Amministratori degli indici.</p> <p>All'indice sostitutivo verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (spread adjustment) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento.</p> <p>A tal fine, la Banca redige e mantiene costantemente aggiornato un solido Piano scritto che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il suddetto Piano è reperibile sul sito di Banca Popolare di Sondrio nella sezione "Trasparenza" (<a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> &gt; Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p> <p>Ricordiamo che nei casi di aumento o diminuzione di un qualunque indice di riferimento, determinati esclusivamente dalla sua naturale fluttuazione giornaliera, il tasso di interesse tempo per tempo applicato al rapporto verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente aumenterà o diminuirà l'importo delle rate.</p> <p>In mancanza di rilevazione temporanea dell'indice di riferimento convenuto sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dello stesso.</p>                                                                                                                                                                                  |
|       | Tasso di interesse di preammortamento |                                                                    | Le condizioni sono identiche a quello di ammortamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Tasso di mora                         |                                                                    | Maggiorazione massima di 1,90 punti del tasso applicato alla rata insoluta. Sugli interessi di mora come sopra calcolati non sarà effettuata la capitalizzazione periodica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPESE | Spese per la stipula                  | Istruttoria                                                        | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       | Commissione da riconoscere al ISMEA per il rilascio della garanzia | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       | Spese di intervento nostro procuratore                             | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Spese per la gestione del rapporto    | Gestione pratica annuale                                           | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       | Incasso rata                                                       | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       | Invio comunicazioni                                                | <p>Informativa precontrattuale: euro 0,00</p> <p>Spese per produzione e invio/consegna (es: documento di sintesi periodici, rendiconto, dichiarazione interessi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su supporto cartaceo (ritiro presso la filiale): euro 1,15 **</li> <li>- su supporto cartaceo (tramite posta ordinaria): euro 1,15**</li> <li>- su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00 ***.</li> </ul> <p>** Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.</p> <p>*** Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso <b>SCRIGNO Internet Banking</b>, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.</p> <p>Vengono addebitate in conto le comunicazioni indirizzate al Cliente e/o ai terzi collegati ai rapporti in essere con la Banca (es. delegati, procuratori, garanti). È pure previsto l'addebito degli ulteriori costi rivenienti dall'eventuale spedizione a mezzo raccomandata cartacea o elettronica, con o senza avviso di ricevimento, che può essere effettuata dalla Banca, in via ordinaria o straordinaria, per una o più tipologie di comunicazioni, qualora ciò sia previsto dal contratto o sia prescritto o correlato a norme di legge o regolamentari, oppure a seguito di richiesta del Cliente accettata dalla Banca, o comunque nell'interesse dello stesso. Il medesimo regime di recupero costi si applica anche qualora si faccia ricorso ad altre, e/o più onerose, modalità di spedizione (es. tramite corriere).</p> |
|       |                                       | Accollo mutuo                                                      | Massimo 150,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                       | Sospensione pagamento rata                                         | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penale per estinzione o riduzione anticipata        | Indennizzo onnicomprensivo massimo 1,00% del capitale anticipatamente rimborsato.<br>Esempio: euro 1.000,00 x 1% = euro 10,00<br>Il rimborso parziale potrà essere richiesto in concomitanza con la scadenza delle rate e solamente per una somma pari ad almeno un'annualità di rate di rimborso. Nessun altro onere verrà richiesto in aggiunta al compenso onnicomprensivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Elaborazioni di conteggi                            | Massimo euro 50,00 richieste solo nel caso di estinzione o riduzione anticipata non effettuata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Frazionamento                                       | Non concedibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Spese invio/rilascio certificazioni e dichiarazioni | - Invio sollecito di pagamento: massimo euro 10,00.<br>- Certificato di sussistenza di credito massimo 50,00 euro (a uso successione, Art. 23 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).<br>- Rilascio certificazione per sgravi fiscali massimo 25,00 euro,<br>- Rilascio di duplicato di quietanza massimo 25,00 euro.<br><br>Detti importi potranno essere aumentati fino a un massimo del 100%, in caso di documenti complessi. Per casi particolari, nei quali l'intervento dell'Istituto implichi elaborazioni o indagini particolari, il richiedente (preventivamente informato) deve corrispondere un importo determinato "ad hoc" dall'Istituto medesimo.<br>Spese per il rilascio di atti integrativi; massimo 5.000,00 euro. |

|                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Tipo di ammortamento   | Il rimborso del capitale mutuato può avvenire sulla base di un piano di ammortamento:<br>- <b>a rata costante, cosiddetto "francese"</b> ;<br>l'ammontare della quota capitale è determinato in misura crescente fino all'integrale restituzione del capitale.<br>- <b>a capitale costante, cosiddetto "italiano"</b> ;<br>l'ammontare della quota capitale è determinato in misura costante fino all'integrale restituzione del capitale complessivo.<br>- <b>con rimborso unico, cosiddetto "bullet"</b> ;<br>l'ammontare dell'intero capitale mutuato/erogato viene restituito in un'unica soluzione unitamente alla rata finale.<br>- <b>a quota capitale "personalizzata e stagionale"</b> ;<br>l'ammontare della quota capitale di ciascuna rata è determinato sulla base di un piano di rimborso del capitale specificatamente concordato con la parte mutuataria che prevede l'integrale restituzione dello stesso. |
|                              | Tipologia di rata      | Ogni rata di ammortamento è composta da una quota capitale fissa, determinata in base al piano ammortamento stabilito in contratto, e di una quota interessi fissa o variabile, a seconda della tipologia di mutuo prescelta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Periodicità delle rate | Semestrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO/INDICE DI RIFERIMENTO

| Parametro/Indice                                                                   | Data di rilevazione | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 5 anni | 10 anni |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Mutui in euro<br>Quotazione <b>giorno</b> Euribor - Euro<br>Interbank Offered Rate | 27 settembre 2024   | -      | --     | 3,152% | --     | --      |
| Mutui in euro<br>Media <b>mensile</b> Euribor - Euro<br>Interbank Offered Rate     | settembre 2024      | -      | --     | 3,281% | --     | --      |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI UN FINANZIAMENTO A TASSO VARIABILE

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per euro 35.000 di capitale |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3,50%                        | 120                             | 346,10                                                 |

Il **Tasso Effettivo Global e Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di mutuo di finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.popso.it](http://www.popso.it)

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata. |
|---------------------|----------------------------------------------|

#### TEMPI DI EROGAZIONE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata dell'istruttoria    | Le tempistiche di erogazione da parte della Banca in presenza di richiesta compilate in modo corretto e corredate di tutta la documentazione a supporto necessaria non superano di norma i 60 giorni per le attività di istruttoria e i 10 giorni a partire dalla data di stipula del contratto per la messa a disposizione dell'importo. |
| Disponibilità dell'importo | Di norma, entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estinzione anticipata</b><br>Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% del capitale rimborsato. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tempi massimi di chiusura del rapporto</b><br>15 giorni lavorativi dalla data di richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reclami</b><br>I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo <a href="mailto:segreteria.reclami@popso.it">segreteria.reclami@popso.it</a> - <a href="mailto:reclami@pec.popso.it">reclami@pec.popso.it</a> . L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.<br>Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:<br>- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a> , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.<br>- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a> .<br>- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma. |

#### LEGENDA

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accollo</b>                                                        | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.                                                                                                                                 |
| <b>Consumatore</b>                                                    | È colui che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contributo</b>                                                     | Costituisce una parte del tasso di interesse applicato al mutuo somministrata da un Ente pubblico in virtù di una specifica normativa e/o convenzione. Detto contributo può essere liquidato direttamente alla banca o al beneficiario. L'erogazione può avvenire in più quote o in un'unica soluzione.                                                                    |
| <b>Decadenza del termine</b>                                          | Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 C.C.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ESG</b>                                                            | Acronimo per Environmental, Social and Governance, ovvero l'insieme di tematiche che tengono in considerazione aspetti ambientali, sociali e di buon governo.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imposta sostitutiva</b>                                            | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata in alternativa dovrà essere corrisposta: l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni se dovute.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ipoteca</b>                                                        | Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)</b> | Garanzia diretta dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge 30-12-2004 n. 311 e successive disposizioni modificative e integrative. Il fondo provvede a coprire, a seconda dell'ammontare della garanzia, l'eventuale perdita dovuta al mancato rimborso del prestito da parte dell'azienda agricola. |
| <b>Istruttoria</b>                                                    | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mutuo ipotecario</b>                                               | Si definisce ipotecario un mutuo garantito da ipoteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parametro/Indice di riferimento</b>                                | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Parte finanziante</b>                                              | È la banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Parte finanziata</b>                                               | È la parte che ha fatto richiesta del finanziamento. Denominata anche Debitore, Cliente, Mutuatario, Parte Mutuataria, Prestatario.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Piano di ammortamento</b>                                          | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b>                               | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e                                                                                                       |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | la quota di capitale aumenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Preammortamento</b>                       | Periodo in cui è previsto il pagamento di soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quota capitale</b>                        | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quota interessi</b>                       | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rata ammortamento</b>                     | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, una quota interessi dovuti alla banca per la somma ricevuta a prestito.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rata costante</b>                         | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rata crescente</b>                        | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rata decrescente</b>                      | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rata di pre-ammortamento</b>              | Per talune operazioni viene concessa la possibilità di pagare, limitatamente a un certo periodo, rate di soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>        | L'intero capitale viene restituito in un'unica soluzione alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Risoluzione del contratto</b>             | Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spread</b>                                | Maggiorazione applicata ai parametri/indici di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso a regime</b>                        | È il tasso applicato al mutuo (dopo l'eventuale periodo di vigenza di un tasso di ingresso), ottenuto sommando al parametro di indicizzazione/indice di riferimento specificatamente indicato nel contratto lo spread.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tasso di ingresso</b>                     | Tasso applicato al mutuo per un periodo limitato; è normalmente fissato in misura più contenuta rispetto al tasso a regime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. |
| <b>Tasso fisso</b>                           | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tasso minimo</b>                          | E' il tasso applicato alle operazioni a tasso variabile. Rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere, a prescindere dall'andamento dei parametri/indici finanziari presi a riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tasso misto</b>                           | Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tasso variabile</b>                       | Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione/indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |